

Emendamento *aggiuntivo*

Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:

1 bis. All'art. 14 bis della legge regionale 15.12.2008 n. 34 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:


3. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure da soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali, la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

4. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed il loro uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della Salute.

5. Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.

Manasse (PENTASUGUA) affarato

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge n. 1424/A "Modifiche alla Legge Regionale del 15 dicembre 2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla L.R. n. 4 del 2010"

ATTO CONSIGLIO N. 1424/A

Emendamento aggiuntivo

affacciato

All'art. 1, dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

2. All'articolo 17 della L.R. n. 34/2008, dopo il comma 5 è introdotto il seguente:

5-bis. "L'apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi".

Il Consigliere
Domenico Santorsola

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

Col presente emendamento viene introdotta una regolamentazione degli orari di apertura delle strutture per il commiato, al fine di consentire uno standard minimo di fruizione di tali strutture per i cittadini interessati. Tale esigenza è particolarmente sentita dalla cittadinanza, soprattutto a seguito dell'emergenza della pandemia da Covid-19 che per un lungo periodo ha reso impossibile lo svolgimento delle cerimonie funebri.

Si rileva, al riguardo, che alcune Regioni hanno già disciplinato con proprie leggi gli orari di funzionamento delle strutture, in particolare delle case del commiato. Si tratta della Basilicata (Art. 17, comma 5, L.R. n. 11/2016), del Molise (Art. 21, comma 15, L.R. n. 1/2018) e della Sardegna (Art. 16, comma 6, L.R. n. 32/2018).


"Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010"

Emendamento art. 2

All'articolo 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma :

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 (strutture per il commiato) è aggiunto il seguente comma : "6. *Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali*".

Marco Galante



Clausola di neutralità finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

affinale



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge n. 1424/A "Modifiche alla Legge Regionale del 15 dicembre 2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla L.R. n. 4 del 2010"

ATTO CONSIGLIO N. 1424/A

Emendamento aggiuntivo

offuscato

Dopo l'art. 2 è introdotto il seguente:

Art. 2-bis

(Modifiche e integrazioni all'art. 18 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio")

1. Il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all'interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento".

per l'anno 2020

Il Consigliere
Santorsola

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



4

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

—
ATTO CONSIGLIO 1424

affidato

Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010"

d'iniziativa del Consigliere Sergio Blasi

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo

Articolo

(Disposizioni attuative all'articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67)

1. Il contributo previsto per l'anno 2020 dall'articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67, può essere erogato in deroga al criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l'oggettiva difficoltà all'adempimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19.

Copertura finanziaria:

La presente disposizione non comporta variazioni a carico del bilancio regionale.

Fabiano Amati

u 1-

EMENDAMENTO

AGGIUNTIVO

effavato

" PER LE OPERE ED I LAVORI PUBBLICI CHE GLI ENTI E LE STAZIONI APPALTIANT, INTENDONO REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA, E' FATTO OBBLIGO IL RIFERIMENTO AL PREZZARIO REGIONE PUGLIA COSI' COME STATUITO DALL' ART. 23 COMMI 7 e 16 D. Lgs. 50/2016. "

~~Demaruch,~~ (PENTASSUGUA)

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA ONERI AGGIUNTIVI PER IL BILANCIO REGIONALE -

L.R. n.59/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”.

offerto

EMENDAMENTO *AGGIUNTIVO*

Art.7 (Piano faunistico venatorio regionale-Programma annuale di intervento)

All'art.14 comma 3, le parole “su base provinciale” sostituirle con le seguenti parole: “su base regionale”.

Legge regionale n.59/2017 art.7. L'emendamento è proposto per equiparare la normativa regionale a quella statale. L.157/92 art.10comma 3.

Il predetto art. prevede al comma 3 che “il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica,

Mario Pucconi